

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 312/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da

Dott. Carla Bianchini	Presidente
Dott. Maria Rosaria Cuomo	Consigliere est.
Dott. Fiorella Perna	Giudice ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 288/17 del Tribunale di Pavia, est. dott. Federica Ferrari, discussa all'udienza collegiale del 11.10.2018, promossa :

DA

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti MOGAVERO MIRELLA (MGVMLL58M63F119K), DEMAESTRI MARIA GRAZIA (DMSMGR58P54B902K), ed elettivamente domiciliato in PIAZZA g. MISSORI 8/10 MILANO presso l'Ufficio legale distrettuale INPS

APPELLANTE

CONTRO

rappresentato e difeso dagli avv.ti GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S), BALESTRO SILVIA (BLSSLV71M62F205G) ed elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA 6 MILANO presso lo studio dell'avv. Silvia Balestro

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI



per la parte appellante: come da ricorso depositato in data 9.3.2018

per la parte appellata: come da memoria depositata in data 1.10.2018

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 9.3.2018 Inps ha impugnato la sentenza n. 288/18 del Tribunale di Pavia che, in accoglimento del ricorso promosso da

, ha accertato il diritto del ricorrente a percepire la pensione di invalidità ed ha condannato l'INPS a pagare i ratei maturati con decorrenza giugno 2014 (pari ad € 4.751,27 sino al settembre 2015), oltre interessi legali.

Il ricorrente, cittadino della Repubblica Dominicana, titolare di permesso di soggiorno, giudicato invalido al 100% ai sensi della L. 118/71, vedeva respinta dall'Inps la domanda di pensione di invalidità civile ex L 118/71 per le seguenti ragioni:

“Non è possibile accettare la dichiarazione giurata da lei prodotta in quanto la normativa vigente dispone che i cittadini non appartenenti all’Unione Europea possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3 c. 2 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)..... la invitiamo ad inviare:

A) certificazione o attestazione della competente autorità dello Stato estero che accerta la titolarità di pensioni estere e prestazioni assistenziali nel Paese d’origine ... e il rispettivo importo corrisposto per l’anno 2014 e 2015 convertito in euro. L’attestazione dovrà essere corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 3 legge 445/00;

B) certificazione o attestazione della competente autorità dello Stato estero che accerta i redditi di varia natura posseduti ... nel paese d’origine riferita agli anni 2014 e 2015 convertiti in euro. L’attestazione dovrà essere corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 3 legge 445/00;

C) attestazione della competente autorità consolare italiana che accerta la permanenza sul territorio italiano indicando eventuali allontanamenti dall’Italia..”.



Il Tribunale ha innanzitutto richiamato il quadro normativo che disciplina la fattispecie:

-art. 12 legge 118/71: *“Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.”;*

art. 26 legge 153/69: *“ Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e - se coniugati - il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari, od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri enti pubblici o da Paesi esteri e che comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue. ”;*

-art. 49 comma 1 della legge 289/2002 (Accertamento dei redditi prodotti all'estero) per quanto riguarda i redditi prodotti all'estero ha stabilito: *“I redditi prodotti all'estero, che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione....”*.



In attuazione delle disposizioni e della delega contenuta al comma 1 dell'art. 49 della legge 289/02 soprariportato, è stato emanato il Decreto del Ministero del Lavoro 12 maggio 2003, che ha previsto:

art.1 *"I redditi prodotti all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:*

- a) redditi previdenziali italiani ed esteri;*
- b) redditi da lavoro;*
- c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;*
- d) redditi di capitali e di partecipazione;*
- e) redditi a carattere assistenziale."*

L'art. 2 comma 2 di tale D.M., in relazione ai cittadini di Stati non compresi tra quelli di cui alla tabella indicata all'art. 2 c. 1 (tra i quali la Repubblica Dominicana) stabilisce che devono essere presentati all'ente pensionistico i seguenti documenti:

"a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

b) autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti".

L'art. 2 comma 3 del D.M. 12.5.2003 conclude: *"Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2 lettera b) devono contenere l'accertamento della identità personale del dichiarante effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152".*

Il comma 3 del medesimo DM prevede: *"l'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e, conseguentemente al rilascio delle apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano".*

Alla luce di detto quadro normativo il Tribunale ha rilevato che l'INPS non aveva provveduto, come suo onere, alla individuazione dell'organismo erogatore di prestazioni previdenziali ed assistenziali competente a rilasciare le certificazioni all'interno della Repubblica di Santo Domingo, con conseguente impossibilità, per il ricorrente, di ottenere la certificazione richiesta.



Ha anche evidenziato che il Consolato generale della Repubblica Dominicana a Milano, con nota depositata il 31.10.2016, aveva risposto che il Consolato non possiede i mezzi necessari per rilasciare certificati relativi ai redditi prodotti nella Repubblica Dominicana.

Quanto agli ulteriori redditi (rispetto alle prestazioni previdenziali e assistenziali), ai sensi della lett b), essi possono essere autocertificati dal richiedente (art 2 comma 2 lett. b) del DM 12.5.2003), per cui ha ritenuto illegittima la pretesa dell'INPS dei documenti di cui al provvedimento di rigetto del 19.8.2015.

L'Inps non contesta la ricostruzione normativa fatta dal giudice né l'obbligo per l'ente erogatore italiano (Inps) di individuare gli organismi dello Stato estero che devono certificare l'intervenuta erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ma sostiene che l'onere della prova è di chi formula la domanda e che l'appellato non aveva offerto alcuna prova né aveva chiesto di fornirla.

Contesta inoltre che l'autocertificazione dei redditi prodotta dall'appellato abbia valore probatorio nell'ambito del giudizio civile.

Richiama quindi l'art 3 DPR 445/00 (testo unico sulla documentazione amministrativa) secondo il quale i cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Per cui, al di fuori di questi casi, i cittadini extracomunitari non possono avvalersi delle modalità semplificate di produzione di documenti previsti dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 dovendo documentare fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana.

Ha resistito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

L'appello non è fondato per i motivi di seguito enunciati.

L'errore di fondo in cui incorre l'Inps è di ignorare che ciò che viene rivendicato dall'odierno appellato è il diritto di percepire la pensione di invalidità *“alle medesime condizioni documentali ammesse per i cittadini italiani e quindi mediante autocertificazione dei redditi prodotti all'estero e delle proprietà*



possedute all'estero", salve le verifiche successive all'autocertificazione che l'amministrazione ha il dovere di svolgere sia per l'italiano che per lo straniero.

Nel caso in esame l'Inps ha impedito *ab origine* all'appellato di accedere alla medesima procedura prevista per il cittadino italiano.

Dal quadro normativo, come correttamente delineato dal primo giudice, emerge che il cittadino straniero come quello italiano può autocertificare i propri redditi e nel caso di redditi prodotti all'estero l'autocertificazione è ammessa, sia per gli italiani che per gli stranieri, nei casi da individuarsi mediante DM (art. 49 co 1 L 289/02).

Come evidenziato dal primo giudice, il decreto emesso in attuazione della predetta norma è il DM 12.5.2003 che:

-all'art. 1, distingue tra redditi prodotti all'estero aventi natura pensionistica e altri redditi (da lavoro, immobiliari, di capitali, assistenziali);

-all'art. 2 prevede la possibilità di autocertificazione, sia per il cittadino italiano sia per lo straniero, nell'ipotesi in cui lo Stato non sia compreso tra quelli di cui alla tabella allegata al DM e l'istante non abbia ottenuto la certificazione dall'organismo estero che eroga prestazioni previdenziali ed assistenziali;

-all'art. 3 prevede che sia l'ente erogatore italiano ad individuare l'organismo che nello Stato estero possa rilasciare la dovuta certificazione relativa all'eventuale erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Nel caso in esame, l'appellato ai fini dell'ottenimento della pensione di invalidità civile non ha fatto altro che agire secondo la normativa vigente che, come visto, consente l'autocertificazione ai fini del requisito reddituale, e pone a carico dell'ente erogatore, in questo caso l'Inps, l'onere di individuare l'organismo che nello Stato estero, nel nostro caso la Repubblica Dominicana, può rilasciare la dovuta certificazione relativa all'eventuale erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L'Inps non ha provveduto né in sede amministrativa né in sede giudiziale ad individuare per la Repubblica Dominicana detto organismo.

Tale inerzia non può tradursi in una lesione del diritto dell'istante.

Del tutto inconferente è quindi l'argomentazione dell'Inps in ordine alla ritenuta inidoneità dell'autocertificazione presentata dall'odierno appellato alla luce



dell'art. 3, co. 2, DPR n. 445/2000 (TU delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Se l'Inps, come era suo onere, avesse individuato l'organismo che nella Repubblica Dominicana poteva rilasciare la dovuta certificazione relativa all'eventuale erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non vi sarebbe stata necessità per l'appellato di rimettersi ad un'autocertificazione.

In ogni caso si osserva che l'art. 3, co. 2, DPR n. 445/2000 (TU delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede:

“1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti e ai comitati aventi sedi legali in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.

Gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 richiamati dall'art. 3 stabiliscono:

“art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e



fatti...o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”;

art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R) (...) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

La disciplina delle autocertificazioni sopra riportata, prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione, norma di rango primario, secondo cui *“Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino...nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge”.*

La norma di fonte primaria (art. 2 comma 5 TU immigrazione) stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria (DPR 445/2000).

Va infine osservato che le sentenze della Corte di Cassazione SSUU n. 5167/2003 e Sez. Lavoro n. 12131/2009, richiamate dall'Inps a sostegno della propria tesi, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, non escludono l'idoneità nel giudizio civile dell'autocertificazione della situazione reddituale ai fini dell'ottenimento delle prestazioni di invalidità civile, avendo solo chiarito che, qualora il requisito reddituale sia contestato dall'Inps, l'istante ha l'onere di provarlo al di là dell'autocertificazione.

Quanto agli ulteriori redditi (rispetto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali), il primo giudice correttamente ha evidenziato che essi, a norma dell'art. 2, co 2



lett. b) del DM 12.5.2003, possono essere autocertificati dal richiedente per cui illegittima è la pretesa dell'Inps di ulteriori documenti.

In ogni caso si osserva che alcuna censura specifica è stata sollevata dall'appellante sul punto.

Alla luce di quanto sopra l'appello va respinto.

Le spese di lite del grado liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14 seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 288/17 del Tribunale di Pavia.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali e oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e succ mod.

Milano, 11.10.2018

Il Consigliere est

Maria Rosaria Cuomo

Il Presidente

Carla Bianchini

